



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 6 novembre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, in particolare il comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2019;

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 5/2019 del 23 gennaio 2019 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatta dall’Organo di revisione della Città Metropolitana di Venezia;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 53/2019 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO E DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167, L. n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR per il rendiconto 2016).

L’art. 148-bis del D. Lgs. n. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*), ne definisce l’ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme*

finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

L'esercizio 2016 vede operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità armonizzata, che, nel precedente esercizio 2015, come già evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, avevano visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In tale contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione “*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*” (Corte cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

In altri termini, qualora le irregolarità ravvisate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, l'attività di controllo sui bilanci da parte della Corte suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili di minor gravità o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

Tutto ciò premesso ed entrando nel merito delle criticità riscontrate, a seguito dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto della Città Metropolitana di Venezia per l'esercizio 2016 e degli schemi di bilancio acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), tenuto conto anche della precedente deliberazione della Sezione n. 475/2018/PRSP avente a oggetto il Rendiconto per l'esercizio 2015, la Sezione deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali

osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

Ritardo nell'approvazione del rendiconto

Il Collegio, in relazione al ritardo nell'approvazione del Rendiconto 2016 (19 maggio 2017), ricorda che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, co. 2 e 3, Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

Evidenzia altresì la Sezione la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato.

Ulteriori limitazioni per l'ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "presunto", anziché accertato (artt. 186 e 187 D. Lgs. n. 267/2000) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a) del TUEL mentre, la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, TUEL, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7, legge n. 448 del 28/12/2001). Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali).

La mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto atteso che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000.

Va ricordato, poi, che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012) del D. Lgs. n. 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dal comma

2 dell'articolo 141 del TUEL.

Da ultimo, si rappresenta che il D.L. n. 113/2016, all'art. 9, comma 1-quinquies ha disposto che: *“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del TUEL non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”*.

Servizi conto terzi e partite di giro

Dall'esame del questionario non sono emersi particolari elementi di criticità sulla gestione dei servizi conto terzi. Tuttavia, si è riscontrato che l'Organo di revisione ha segnalato (al punto 1.11.3) la presenza di contributi nell'ambito dei programmi operativi finanziati con fondi comunitari, evidenziando quanto segue: *“(...) Ente beneficiario contributo UE - Progetto AMICA_E della CM per euro 1.034.280,00 - Introitati euro 413.712,00 nell'esercizio 2016, la restante entrata è inserita nelle previsioni di bilancio 2018-2020, annualità 2020 per l'importo di euro 620.568,00. Per l'esercizio 2016 gli impegni assestati per tale progetto ammontano ad euro 116.120.”*

Con riferimento alla gestione di tali entrate, in un'ottica collaborativa, il Collegio ritiene opportuno richiamare le disposizioni contenute nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria ex allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 che, al punto 7.1 dispone, in via generale: *“(...)Non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio (...) i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti”* precisando in seguito, in modo più puntuale, con riferimento alla particolarità dei fondi UE, che *“(...) le Amministrazioni titolari di programmi comunitari, che svolgono la propria attività in esecuzione dei regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come “Autorità di certificazione”, contabilizzano tali risorse tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro (...)”* mentre, di contro, *“(...) i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari, compresi quelli che svolgono il ruolo di capofila (lead partner), contabilizzano i flussi finanziari tra i Contributi, e non tra le partite di giro.”*

Ciò premesso, pur evidenziando che la natura della classificazione non inficia la struttura degli equilibri di bilancio nel loro complesso, la Sezione, al fine di favorire la ottimale attuazione del postulato generale n. 5 sulla veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità di cui al D. Lgs n. 118/2011, invita l'ente ad un monitoraggio in sede di

accertamento delle entrate di natura contributiva da parte di enti sovraordinati, avendo cura di perseguire la migliore classificazione di tali componenti sulla base di quanto indicato nei predetti principi contabili generali e applicati.

Gestione dei residui

La gestione dei residui è stata oggetto di analisi e rilievi nel corso del controllo sul rendiconto di gestione dell'esercizio 2015. In particolare, nella delibera 475/2018/PRSP la Sezione segnalava, al punto 3, che la presenza di consistenti cancellazioni di residui potesse esprimere una non corretta applicazione dei principi contabili in sede di riaccertamento straordinario dei residui, con il conseguente rischio di una non veritiera determinazione del risultato di amministrazione.

Con riferimento alla competenza 2016, la situazione dei residui risultava rappresentata come nel prospetto che segue:

SITUAZIONE RESIDUI AL 31/12/2016								
	INIZIALI	FINALI	di cui		di cui % sul totale di titolo		% su tot residui	Variazione
RESIDUI ATTIVI	01/01/2016	31/12/2016	ANTE 2016	NUOVI 2016	ANTE 2016	NUOVI 2016	% TOT ATTIVI	2015/2016
Titolo 1	9.732.503,47	12.433.857,31	1.322.972,83	11.110.884,48	10,64%	89,36%	33,31%	2.701.353,84
Titolo 2	19.960.865,83	17.931.802,72	3.151.410,73	14.780.391,99	17,57%	82,43%	48,03%	-2.029.063,11
Titolo 3	3.156.424,22	4.123.129,00	2.453.832,17	1.669.296,83	59,51%	40,49%	11,04%	966.704,78
Totale parziale (A)	32.849.793,52	34.488.789,03	6.928.215,73	27.560.573,30	20,09%	79,91%	92,38%	1.638.995,51
Titolo 4	5.662.854,19	2.455.099,42	768.246,46	1.686.852,96	31,29%	68,71%	6,58%	-3.207.754,77
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Titolo 6	372.922,30	184.941,98	152.367,08	32.574,90	82,39%	17,61%	0,50%	-187.980,32
Totale parziale (B)	6.035.776,49	2.640.041,40	920.613,54	1.719.427,86	34,87%	65,13%	7,07%	-3.395.735,09
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Titolo 9	184.322,90	203.259,95	58.838,04	144.421,91	28,95%	71,05%	0,54%	18.937,05
Totale	39.069.892,91	37.332.090,38	7.907.667,31	29.424.423,07	21,18%	78,82%	100,00%	-1.737.802,53
Totale netto Titoli 7 e 9	38.885.570,01	37.128.830,43						-1.756.739,58

RESIDUI PASSIVI	01/01/2016	TOTALE 31/12/2016	ANTE 2016	NUOVI 2016	ANTE 2016	NUOVI 2016	% SU TOT PASSIVI	Var.2015/2016
Titolo 1	44.594.360,98	37.772.291,51	4.231.476,65	33.540.814,86	11,20%	88,80%	88,11%	-6.822.069,47
Titolo 2	3.841.095,73	4.959.490,13	1.706.454,08	3.253.036,05	34,41%	65,59%	11,57%	1.118.394,40
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Titolo 7	127.400,74	135.910,37	52.000,70	83.909,67	38,26%	61,74%	0,32%	8.509,63
Totale	48.562.857,45	42.867.692,01	5.989.931,43	36.877.760,58	13,97%	86,03%	100,00%	-5.695.165,44
Tot. al netto Tit.7 e 9	48.435.456,71	42.731.781,64						-5.703.675,07

Fonte: Elaborazione Corte dei conti da schemi BDAP – rendiconto 2016

Dall'esame dei dati si evince una complessiva contrazione dei residui attivi nel corso dell'esercizio in esame. Tale variazione è tuttavia conseguenza di un incremento dei residui attivi di parte corrente (da euro 32.849.793,52 a euro 34.488.789,03) in concomitanza di un decremento, maggiore, dei residui attivi di parte capitale (da euro 6.035.776,49 a euro 2.640.041,40). Al termine dell'esercizio, il 20,09% dei residui attivi di parte corrente è riconducibile a gestioni anteriori al 2016 con una concentrazione maggiore al titolo 3.

Sul fronte dei residui passivi, di contro, si assiste ad una contrazione dei residui di parte corrente (Titolo 1) e un incremento di quelli di parte capitale (Titolo 2).

Il Collegio, facendo riferimento a quanto già rilevato nel corso del 2015, invita l'ente a proseguire nel monitoraggio costante dei propri residui ed in particolare quelli attivi di parte corrente avendo cura di monitorare le ragioni del credito con particolare riferimento

alle posizioni più datate.

Ulteriormente, nel merito delle procedure di riclassificazione, si osserva il perdurare di residui attivi al titolo 6, seppure di modesta entità.

Richiamando quanto già evidenziato in ordine al principio generale di veridicità, su tale aspetto il Collegio ritiene opportuno richiamare le disposizioni rinvenibili nel paragrafo 3.18 di cui al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 ex D. Lgs. n. 118/2011.

Tali disposizioni precisano che, successivamente alla prima classificazione delle entrate al titolo 6, operata in sede di accertamento delle medesime coincidente con il momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito, si definiscono le successive attività di riscossione e riclassificazione precisando, al punto 3) dell'esempio 8, le modalità di iscrizione definitiva di tale entrate (al titolo 5) corrispondenti all' *"(...) Accertamento con imputazione all'esercizio (2016), per euro (...), delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari)"*.

Particolare attenzione occorre prestare al fenomeno gestorio origine della rilevazione contabile, soprattutto qualora esso riguardi una tipologia fattuale riconducibile alle disposizioni di cui al paragrafo 3.18, esplicitate nell'esempio 8 dell'Appendice Tecnica, nonché al paragrafo 3.22 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011) – Principi contabili applicati a decorrere dall'esercizio 2016. Queste ultime disposizioni infatti, stabiliscono specificatamente che *"(...) Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito."*

La Sezione invita pertanto, con riferimento agli esercizi futuri, ad una verifica dell'eventuale sussistenza delle predette condizioni, prodromiche ad una eventuale riclassificazione di tali entrate.

Conto economico e stato patrimoniale

Dall'esame delle scritture contabili e dalla relazione dell'Organo di revisione si evince che l'ente ha conseguito un risultato economico di esercizio 2016 negativo per euro 1.569.431,83. Risulta, inoltre, negativo il risultato della gestione operativa (per euro 913.818,88) che risente del margine negativo tra proventi e oneri finanziari. Positivo appare viceversa il margine afferente la gestione caratteristica, con un evidente e significativo miglioramento rispetto al risultato conseguito nel corso del 2015.

Pur riscontrando quindi un incremento nel margine della gestione caratteristica, l'equilibrio economico non può ancora considerarsi perfezionato stante l'eccessivo impatto degli oneri finanziari.

Il Collegio ritiene, pertanto, di stigmatizzare il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico in conformità alle disposizioni di cui al principio contabile generale n. 15 dell'All. 1 del D. lgs. n. 118/2011, il cui perseguimento è *“garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico”*, ed evidenzia che *“Il principio dell'equilibrio di bilancio (...) inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.”*

Si raccomanda pertanto di favorire, per il futuro, il progressivo raggiungimento di un sistematico equilibrio anche economico, in osservanza dei principi contabili generali e applicati e, più in generale, della sana gestione.

Organismi partecipati

La gestione degli organismi partecipati è stata oggetto di analisi nel corso del controllo relativo al rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2015. In particolare, nella delibera n. 475/2018/PRSP la Sezione segnalava, al punto 6, la preminente attività di razionalizzazione delle partecipazioni, in ottemperanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2014.

Con riferimento al rendiconto 2016, nel proseguo di tale attività da parte dell'ente, si è riscontrata la mancata iscrizione nel Portale del Ministero del Tesoro, delle partecipazioni dirette “Vega Scarl” e “Interporto di Venezia Spa”.

Su tale riscontro il responsabile del servizio finanziario dell'ente, con propria nota del 4 febbraio 2019, acquisita al prot. C.d.C. n. 905, ha fornito opportuni chiarimenti precisando che la mancata iscrizione nel portale del Tesoro è dipesa dal fatto che l'ente ha in precedenza attivato *“(...) la procedura di recesso dalle stesse società ai sensi dell'art. 1 comma 569 legge 147/2013 art. 1 co. 569”*. A suffragio di quanto esplicitato in sede istruttoria, sono state contestualmente trasmesse due note afferenti la comunicazione di cessata partecipazione delle predette società.

Dalla lettura di tali note si evince che, con determina n. 3474 dell'1 dicembre 2014 per “Interporto di Venezia Spa” e con determine n. 2716 del 30 settembre 2014 e n. 3474 dell'1 dicembre 2014 per “Vega Scarl”, la Città Metropolitana di Venezia ha avviato le procedure di evidenza pubblica per l'alienazione di dette società dichiarando successivamente, senza peraltro indicare il termine di conclusione delle procedure, che le stesse sono andate deserte. Per tali fatti l'ente ha dichiarato di essersi avvalso della norma sopra richiamata considerando cessate, ex lege, le partecipazioni.

L'Ente si è avvalso, quindi, della norma contenuta nell'art. 1, co. 569 della L. n. 147/2013 come novellato dall' art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014 n. 68, che disponeva che *“(...) Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i*

quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.”.

Tale disposizione è stata successivamente abrogata dall'art. 28, comma 1, lett. t), D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Dalla lettura dello stesso verbale di deliberazione n. 2017/11 del Consiglio Metropolitanamente avente ad oggetto *“Approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Città Metropolitana al 23 settembre 2016 e conseguenti azioni di revisione straordinaria ai sensi dell’art. 24, del Decreto Legislativo n. 175 del 2016”*, trasmesso dall’Ente, è possibile riscontrare che, alla data del verbale, risultavano ancora in liquidazione le società *“Interporto Spa”* e *“Vega Scarl”*.

Ritiene questo Collegio che, nelle more della definitiva liquidazione delle quote societarie, l’ente debba monitorare con attenzione i termini del recesso delle società, in relazione ad eventuali perdite sopravvenute successivamente allo stesso, che possano eventualmente risultare indebitamente riconducibili al bilancio dell’ente. Particolare attenzione dovrà essere posta per le perdite non ripianate eventualmente sostenute dalle partecipate in un tempo successivo al perfezionamento del recesso che, ad avviso del Collegio, non dovrebbero in alcun caso ricadere o impattare sul bilancio della Città Metropolitana.

Si è riscontrato, inoltre, che la Città Metropolitana di Venezia aderisce alla Fondazione Santa Cecilia nella misura del 50%. Negli esercizi finanziari 2014 e 2015 i risultati di gestione hanno comportato un parziale deterioramento della struttura patrimoniale (patrimonio netto negativo).

A seguito dei chiarimenti istruttori chiesti in merito dalla Sezione, la Città Metropolitana di Venezia ha rilevato che il bilancio, al 30/09/2016, ha evidenziato un tendenziale ripristino del Patrimonio netto (euro 11.072) ed un risultato di esercizio 2016, seppur minimo, positivo per euro 1.460. Dalla relazione unitaria del Collegio dei revisori si apprende, inoltre, della volontà degli enti soci (Comune di Portogruaro e Città Metropolitana di Venezia) di sostenere tale istituzione, con un prospettico azzeramento dei trasferimenti.

Il Collegio rileva tuttavia come allo stato attuale permanga una sostanziale dipendenza economica di tale organismo alla erogazione di contributi da parte dei soci pubblici. Al riguardo si ritiene di richiamare i contenuti del parere fornito alla Sezione con deliberazione n. 532/2017/PAR, secondo il quale *“Il rapporto finanziario tra ente locale e fondazione, quale strumento gestionale prescelto per l’esercizio di funzioni pubbliche, si deve esaurire nell’atto costitutivo il nuovo soggetto, salvo eventuali contributi, predeterminati da una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato (e non “presunto”, per citare l’Ente) e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo restando il rispetto della disciplina in materia di erogazioni di risorse pubbliche a favore dei privati.”*

L’ipotesi di una contribuzione *“a regime”*, occorrente per colmare le eventuali perdite

della Fondazione al fine di garantirne l'equilibrio economico-finanziario, non si concilia, pertanto, con l'istituto attivato dall'ente (in senso analogo, v. Sezione controllo Piemonte, n. 24/2012/SRCPIE/PAR e Sezione controllo Abruzzo, n. 5/2017/PAR), a pena di snaturarne le caratteristiche essenziali e tradursi, sostanzialmente, nell'utilizzo di un generico schermo privatistico finalizzato all'esercizio di funzioni pubbliche (nel caso di specie di tipo culturale) svincolate dall'applicazione dello specifico regime ad esse connesso.

Il Collegio ritiene che l'ente debba convenire con la restante compagine sociale idonei interventi diretti a consolidare un'attività gestionale improntata al progressivo rafforzamento della struttura economico-patrimoniale ed alla auto-sostenibilità per il perseguimento dei propri scopi sociali

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2016 della Città Metropolitana di Venezia, nel concludere l'esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005:

- rileva il ritardo nell'approvazione del rendiconto di gestione 2016, avvenuta il 19 maggio 2017, ed invita l'Amministrazione, per il futuro, al rigoroso rispetto del termine di approvazione del Rendiconto fissato dall'art. 227 del TUEL;
- invita l'Amministrazione a monitorare le entrate afferenti i finanziamenti comunitari e la relativa attività di classificazione degli stessi;
- raccomanda un attento monitoraggio dei residui attivi di parte corrente e la verifica della corretta imputazione dei residui attivi al titolo 6;
- raccomanda il perseguimento dell'equilibrio economico in osservanza del principio generale n. 15 di cui al D. Lgs n. 118/2011;
- invita l'Amministrazione a monitorare l'attività di liquidazione dei propri organismi partecipati ed a favorire la sostenibilità economico finanziaria della Fondazione Santa Cecilia.

La Sezione si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni riportate nella presente deliberazione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Sindaco metropolitano, al Segretario generale, nonché al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Città Metropolitana di Venezia per quanto di rispettiva competenza e per la doverosa informazione al Consiglio metropolitano.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2019.

IL MAGISTRATO RELATORE

Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 6 aprile 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Letizia Rossini